



Fondazione
Weak Ends

STATUTO DELLA FONDAZIONE

Fondazione WEAK ENDS

I. DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1 - Denominazione

Sotto la denominazione “Fondazione WEAK ENDS”, di seguito chiamata “Fondazione”, viene costituita una Fondazione ai sensi degli art. 80 e segg. del Codice Civile Svizzero.

Art. 2 - Sede

La Fondazione ha sede a Lugano ed è iscritta a Registro di commercio.

II. SCOPO

Art. 3 - Scopo

La Fondazione ha scopi di pubblica utilità. Lo scopo principale della Fondazione è il sostegno a o di iniziative in genere in ambito educativo, sociale e culturale nonché il finanziamento di studi e ricerche in tali settori. La fondazione potrà istituire premi al merito e conferire borse di studio. La fondazione si occuperà in particolare di sostenere associazioni culturali, sociali o con scopo analogo. Essa potrà cooperare con enti pubblici, enti privati o altri soggetti, per conseguire al meglio il proprio scopo.

L'azione della fondazione si concentrerà in particolare su progetti da realizzare prevalentemente in Ticino.

Per perseguire gli scopi sopra indicati, la Fondazione può acquistare o locare beni immobili da destinare alle attività di pubblica utilità sopra descritte.

III. PATRIMONIO E FINANZIAMENTO

Art. 4 - Capitale iniziale

Il capitale iniziale della Fondazione è di CHF 30'000.- (trentamila).

Art. 5 - Finanziamento

Il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato:

- a. da versamenti e sussidi di enti pubblici e privati
- b. da legati, donazioni e offerte
- c. da ulteriori conferimenti dei fondatori
- d. dai redditi del capitale e dal reddito derivante dalle sue attività.

IV. PRINCIPI PER L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E CHIUSURA DEI CONTI

Art. 6 - Principi per l'amministrazione e la gestione del patrimonio

- a. Per il conseguimento dello scopo, la Fondazione può attingere anche al patrimonio.
- b. La definizione della politica d'investimento e il controllo di esecuzione della stessa spettano al Consiglio di Fondazione.
- c. Il patrimonio della Fondazione sarà investito tramite una primaria banca svizzera e secondo i criteri di una prudente amministrazione, avendo cura di garantire il perseguimento dello scopo.
- d. Se i contributi sono in natura e non in denaro, la Fondazione è tenuta a mantenere un inventario corrispettivo, che dovrà essere regolarmente aggiornato.
- e. La Fondazione può possedere tutti i beni materiali o immateriali, compresi i diritti della proprietà intellettuale.
- f. Nessuna parte dei ricavi netti della Fondazione sarà attribuita o distribuita a un direttore o a un impiegato; resta consentito unicamente il pagamento e la distribuzione di importi al fine di perseguire gli scopi della Fondazione, ovvero per la congrua retribuzione di attività dipendente o indipendente al servizio dello scopo della Fondazione.

Art. 7 – Chiusura dei conti

I conti vengono chiusi ogni anno al 31 dicembre, la prima volta il 31 dicembre 2020. Il Consiglio può, per ragioni di opportunità, fissare un'altra data alla fine del rendiconto contabile, informando l'Autorità di vigilanza.

V. ORGANIZZAZIONE

Art. 8 - Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- a. il Consiglio di Fondazione
- b. la Direzione
- c. l'Ufficio revisione esterno e indipendente
- d. eventuali altri organi che potranno essere costituiti dal Consiglio di Fondazione, se l'attività della Fondazione lo giustifichi.

IL CONSIGLIO DI FONDAZIONE

Art. 9 - Composizione del Consiglio di Fondazione

Il Consiglio è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri.

I membri del Consiglio restano in carica per un periodo di 2 (due) anni e sono rieleggibili.

I membri sono sostituiti dal Consiglio medesimo per cooptazione.

Art. 10 - Organizzazione

Il Consiglio di fondazione si costituisce da sé e nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario-Cassiere.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno e quando il Presidente o la maggioranza dei membri ne fanno richiesta.

Salvo disposizione contraria degli statuti o del regolamento, le decisioni sono prese in presenza della maggioranza dei membri. In caso di parità di voti, il Presidente ha voto decisivo.

Le delibere e le decisioni del Consiglio sono verbalizzate. Delle decisioni possono essere prese per mezzo di circolazione (e-mail compresa), a meno che una discussione sia richiesta da uno dei membri. In questo caso una decisione è adottata validamente nel caso la maggioranza di tutti i membri accettino la proposta.

I membri del Consiglio non sono remunerati per la loro attività. Solo le spese e gli esborsi effettivi e giustificati saranno rimborsati; potrà eventualmente essere corrisposto anche un gettone di presenza simbolico. Tuttavia, per le attività che superano il consueto ambito delle attività ordinarie di un membro del Consiglio, lo stesso potrà essere ricompensato appropriatamente.

Art. 11 - Competenze e funzioni

Il Consiglio di fondazione:

- a) amministra il patrimonio della Fondazione
- b) emana i Regolamenti della Fondazione
- c) cerca i mezzi finanziari per l'adempimento degli scopi della Fondazione
- d) definisce i diritti di firma e di rappresentanza della Fondazione
- e) approva i conti annuali
- f) nomina:
 - i membri della Direzione
 - l'Ufficio di revisione
- g) esercita le competenze che non sono espressamente delegate ad un altro organo nello statuto o nel regolamento.

LA DIREZIONE

Art. 12 - Composizione e organizzazione

La Direzione è composta da uno o più membri designati dal Consiglio.

I membri della Direzione sono nominati per un periodo indeterminato. Possono in qualsiasi momento essere revocati dal Consiglio o dimissionare con dichiarazione scritta indirizzata al Presidente, precisando la data nella quale le dimissioni hanno effetto.

L'organizzazione della Direzione è fissata dal Consiglio in un regolamento.

Art. 13 - Competenze e funzioni

La Direzione è responsabile per la direzione e la gestione della Fondazione, in particolare delle attività correnti. Inoltre ha i compiti e le competenze che le sono stati attribuiti dai regolamenti.

ORGANO DI REVISIONE

Art. 14 - Nomine

Il Consiglio nomina un organo di revisione esterno ed indipendente (l'Organo di revisione).

Art. 15 - Rapporto di revisione

L'Organo di revisione è incaricato di verificare annualmente i conti della Fondazione. Deve inoltre garantire il rispetto delle disposizioni di legge (atto di fondazione e regolamento) e dello scopo della Fondazione. Nei cinque mesi che seguono la chiusura dell'esercizio contabile, l'Organo di revisione presenta un rapporto dettagliato sui risultati del controllo dei conti al Consiglio. Esso può imporre un periodo più breve.

VI. MODIFICHE DEGLI STATUTI, REGOLAMENTO E DISSOLUZIONE

Art. 16 - Modifica degli Statuti

Il Consiglio di fondazione può modificare lo statuto della Fondazione, quando sia richiesto per il mantenimento dello scopo.

È riservata l'approvazione dell'Autorità di vigilanza.

Art. 17 - Regolamento

Il Consiglio di fondazione emana i regolamenti necessari al buon funzionamento della Fondazione.

Art. 18 – Durata e fine della Fondazione

La durata della Fondazione è illimitata.

Se per qualsiasi motivo lo scopo della Fondazione dovesse divenire parzialmente o totalmente irrealizzabile si procederà, previo consenso dell'Autorità di vigilanza, ad una modifica parziale o totale degli scopi statutari al fine di permettere la realizzazione di scopi analoghi.

Se la Fondazione dovesse cessare di esistere, il patrimonio rimanente sarà devoluto all'ente pubblico o a una Fondazione o ad un Ente, con sede in Svizzera, avente scopo analogo e al beneficio dell'esenzione fiscale.

Art. 19 Disposizioni Finali

Per tutto quanto non esplicitamente regolato nel presente statuto resta applicabile il diritto vigente in materia, riservate le competenze dell'Autorità di vigilanza sulle fondazioni.

Il presente statuto è stato adottato in data 6 novembre 2019